



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2007 (26.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0126 (COD)**

**8703/07
ADD 1**

**JUSTCIV 96
CODEC 383**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: POSIZIONE COMUNE definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. Introduzione

Nel luglio 2005, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio (CE) n. 1348/2000. Dopo un esame approfondito della proposta nell'ambito del pertinente comitato del Consiglio, il Consiglio ha concordato un orientamento generale nella sessione del 1° e del 2 giugno 2006. Sulla scia di tale orientamento generale sono stati stabiliti contatti con il Parlamento europeo ed è stato raggiunto un accordo sugli emendamenti da apportare al regolamento n. 1348/2000. Entrambe le istituzioni ritengono che, ai fini di una buona legislazione, il regolamento n. 1348/2000 debba essere codificato piuttosto che solo modificato.

Nel suo parere del luglio 2006, il Parlamento europeo ha pertanto adottato una serie di emendamenti che corrispondono agli emendamenti convenuti con il Consiglio ed ha chiesto formalmente alla Commissione di presentare una versione codificata del regolamento n. 1348/2000, sotto forma di proposta modificata.

Conformemente a tale richiesta, la Commissione ha presentato, in data 4 dicembre 2006, una proposta modificata di regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") che integra gli emendamenti al regolamento (CE) n. 1348/2000 adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e che abroga detto regolamento.

Una versione leggermente modificata di tale testo è stata approvata all'unanimità dal Consiglio durante la sessione del 19 e 20 aprile 2007 ed è stata quindi elaborata una posizione comune del Consiglio, adottata formalmente dal Consiglio all'unanimità [il 28 giugno 2007].

II. Analisi della posizione comune

La posizione comune del Consiglio resta fedele al testo convenuto tra il Parlamento europeo e il Consiglio e pertanto pure in larga misura alla proposta modificata della Commissione. Le modifiche sono state apportate soltanto quando il testo della proposta modificata si discosta dal testo approvato o quando si siano resi per altri motivi necessari degli emendamenti. Le principali modifiche sono indicate in appresso.

Modifiche che il Consiglio non ha accettato

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di inserire un nuovo considerando (emendamento n. 7 del PE). La Commissione ha debitamente inserito questo nuovo considerando (considerando n. 8) nella sua proposta modificata, ma ha anche inserito una disposizione all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Poiché tale nuova disposizione non è stata convenuta tra il Parlamento europeo e il Consiglio, il Consiglio l'ha soppressa. La posizione comune segue pertanto l'orientamento convenuto.

Articolo 19

La formulazione dell'articolo 19 della proposta modificata della Commissione diverge leggermente da quella dell'articolo 19 del regolamento n. 1348/2000, nel senso che non indica più che un atto è stato "consegnato" al convenuto. Poiché tra il Parlamento europeo e il Consiglio non è stata convenuta alcuna modifica dell'articolo 19, il Consiglio ha ripreso il testo precedente nella sua posizione comune.

Modifiche che il Consiglio ha accettato

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di inserire un nuovo articolo 15bis (emendamento n. 25 del PE). Nella sua proposta modificata, la Commissione ha accolto l'emendamento nella sua sostanza, optando tuttavia per una soluzione che consiste nell'inserire due nuovi paragrafi all'articolo 8 ed un nuovo paragrafo all'articolo 9 invece di una disposizione specifica. Il Consiglio trova la soluzione pienamente conforme ad una buona legiferazione e l'ha pertanto integrata nella sua posizione comune.

Abrogazione del regolamento n. 1348/2000

Dato che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto una codificazione del regolamento n. 1348/2000, la Commissione ha inserito nella sua proposta modificata le necessarie disposizioni relative all'abrogazione del regolamento (considerando n. 27, articolo 25 e tavola di concordanza dell'allegato III). Ai fini di una buona legislazione, il Consiglio ha recepito tali disposizioni e la tavola di concordanza nella sua posizione comune.

Modifiche apportate dal Consiglio

Nel maggio 2000, al momento dell'adozione del regolamento n. 1348/2000, non esisteva ancora alcuna prassi consolidata su come trattare il fatto che la Danimarca, conformemente al Protocollo sulla posizione della Danimarca, non partecipasse all'adozione delle misure proposte in virtù del titolo IV del trattato CE e che tali misure non fossero vincolanti né applicabili ad essa. Il regolamento n. 1348/2000 non contiene pertanto la ormai consueta disposizione sulla definizione di "Stato membro". Per compensare tale omissione il Consiglio ha incluso nella sua posizione comune un nuovo paragrafo 3 all'articolo 1 e, in conseguenza dell'esclusione della Danimarca, ha analogamente proceduto agli opportuni adeguamenti degli allegati.

III. Conclusioni

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune sul regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti sia pienamente conforme agli emendamenti richiesti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nonché alla proposta modificata della Commissione che recepisce tali emendamenti.